

**LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-04-2000
REGIONE BASILICATA**

**NORME DI RIASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
REGIONALE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 30
del 19 aprile 2000

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto della legge

1. La presente legge introduce nell'impianto organizzativo regionale, delineato dalla L.R. n. 12/96 e successive integrazioni e modificazioni, principi di razionalizzazione e misure di qualificazione finalizzati a rafforzare l'unitarietà degli assetti e degli indirizzi dell'apparato amministrativo, ad elevarne i livelli di integrazione funzionale e di efficienza gestionale e ad adeguare l'ordinamento delle strutture a nuove discipline dell'organizzazione, dei controlli e della valutazione dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 2

1. Il sistema organizzativo regionale, così come definito agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 12/96, sarà progressivamente ristrutturato rafforzando l'unitarietà delle funzioni strategiche e differenziando le dimensioni relative:

a) all'esercizio delle responsabilità attinenti alla programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, con riferimento ai contenuti delle attività, alle tempistiche di attuazione ed alle relative priorità;

b) alla valorizzazione del sistema delle competenze in relazione alle normative di riferimento, alle finalità e modalità stabilite dall'amministrazione regionale ed alle peculiarità tecnico-professionali inerenti alle specifiche attività d'istituto.

2. Alla ristrutturazione del modello macroorganizzativo, in conformità ai principi di cui al precedente comma 1, ed alla conseguente ridefinizione delle strutture e figure dirigenziali si procederà sulla base di un piano pluriennale di riassetto, la cui attuazione sarà curata da una specifica struttura di progetto del Dipartimento Presidenza della Giunta. Alle analoghe operazioni attinenti all'area istituzionale del Consiglio si provvederà con atti del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio regionale.

3. Sono istituite, all'interno dei Dipartimenti, posizioni organizzative subordinate alle strutture dirigenziali, da attribuire alla responsabilità di dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto concernente il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, secondo le modalità previste dalla contrattazione nazionale e decentrata. L'attribuzione delle predette responsabilità è effettuata dai dirigenti generali competenti, sentiti i rispettivi comitati di direzione.

4. Il comma 6 dell'art. 8 e il comma 6 dell'art. 9 della L.R. n. 12/96 sono soppressi.

ARTICOLO 3

Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo

L'art.10 della L.R.n.12/96 è così sostituito:

“ 1. L'organizzazione regionale dispone di strumenti di coordinamento e di sistemi di controllo finalizzati a promuovere l'unitarietà della direzione manageriale, a realizzare efficaci forme di sviluppo organizzativo e di verifica gestionale e ad ottimizzare i rendimenti complessivi dell'amministrazione.

1. Gli organi di indirizzo politico disciplinano con propri atti l'esercizio delle funzioni relative ai sistemi di controllo interno in aderenza ai principi fissati dal D.Lgs.n.286/99, affidando a strutture ed a procedure distinte, ancorché operanti in maniera integrata, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza, nonché il servizio ispettivo interno.

3. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO), composto dai dirigenti generali dei Dipartimenti dell'area istituzionale e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta. Il comitato assolve a funzioni di:

- a) direzione unitaria del sistema organizzativo regionale;
- b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dell'andamento degli investimenti nei diversi settori;
- c) promozione dei processi di integrazione gestionale e delle procedure di semplificazione amministrativa;
- d) definizione e implementazione di processi e strumenti di innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria;
- e) verifica della efficienza e della qualità dei servizi regionali

in rapporto alle esigenze dell'utenza;

f) indirizzo generale e valutazione delle attività della dirigenza.

A tale scopo il Comitato è supportato da apposite strutture operative, funzionalmente incardinate nel Dipartimento Presidenza della Giunta e può avvalersi di consulenze altamente specializzate.

4. L'attività del CICO è disciplinata da un regolamento approvato dalla Giunta regionale. Il Presidente del CICO assicura il buon funzionamento dell'organismo e delle strutture ad esso collegate e riferisce periodicamente al Presidente della Giunta regionale circa le risultanze dei processi di pianificazione e controllo della gestione, nonché del monitoraggio permanente delle strategie organizzative adottate dal CICO e implementate dai Dipartimenti.

Le determinazioni del CICO sono notificate ai comitati di direzione o alle strutture interessate e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Sono costituiti, presso le Presidenze della Giunta e del Consiglio Regionale ed alle dirette ed esclusive dipendenze dei rispettivi Presidenti, i Nuclei di Valutazione (NdV) cui sono affidate le funzioni di controllo interno concernenti:

a) il controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione, nell'accezione di cui all'art.6, comma 1, del D.Lgs n.286/99;

b) il supporto alla valutazione dell'attività dei dirigenti generali dei dipartimenti;

c) la validazione ex ante ed ex post delle metodologie di graduazione e di valutazione relative alle posizioni e prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione.

6. Ciascun NdV è composto da tre membri scelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di comprovate competenze in materia di organizzazione e valutazione, nonché di adeguate conoscenze degli apparati pubblici. I criteri di remunerazione e le modalità di svolgimento dell'attività del NdV, ivi comprese la durata dell'incarico e l'individuazione delle strutture di supporto, sono definiti negli appositi contratti da stipularsi tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli esperti prescelti".

ARTICOLO 4

Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali

L'art.18 della L.R.n.12/96 è così sostituito:

" 1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, con atti degli organi di direzione politica adottati su proposta del CICO o del dirigente generale del Dipartimento dell'area del Consiglio e nel rispetto delle previsioni del contratto di comparto, in funzione di parametri relativi:

a) alla dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;

b) all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) alla complessità delle normative, dei procedimenti e delle tecnologie;

d) alla dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura;

e) alla rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

Le operazioni di graduazione sono utilizzate ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione.

2. Le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono oggetto di valutazione periodica sulla base di metodologie predefinite, orientate a promuovere:

a) la motivazione al raggiungimento di obiettivi definiti e negoziati ai vari livelli organizzativi, in coerenza con il sistema di graduazione delle posizioni;

b) l'orientamento della cultura organizzativa verso valori di efficienza, di efficacia, di innovazione, di verifica, di trasparenza e di apertura alle esigenze dell'utenza;

c) l'integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli altri sistemi di governo e di gestione.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e comporta la partecipazione al procedimento da parte del valutato. Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e può prevedere momenti intermedi di verifica.

4. La valutazione della dirigenza è effettuata dai singoli dirigenti generali, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'adozione di metodologie validate dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti della valutazione sono approvati dal CICO, relativamente all'area istituzionale della Giunta, e dall'Ufficio di Presidenza, per l'area istituzionale del Consiglio, e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di risultato. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art.21, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.29/93 in materia di responsabilità dirigenziale.

5. È data facoltà al dirigente valutato di richiedere un riesame del risultato della valutazione. In tal caso il CICO o l'Ufficio di Presidenza è tenuto a pronunciarsi tempestivamente, acquisendo eventualmente un parere tecnico del Nucleo di Valutazione.

6. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art.17 della legge n.59/97, comportano per il responsabile di posizione dirigenziale la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione che vi abbia interesse. Nel caso di gravi inosservanze o di reiterate valutazioni negative il responsabile di posizione dirigenziale, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità l'amministrazione regionale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice

civile e del contratto collettivo di comparto.

7. Gli organi di direzione politica adottano i provvedimenti di cui al comma precedente, previo conforme parere del Collegio dei Garanti (CdG), previsto dall'art.21, comma 3, del D.Lgs.n.29/93 e appositamente istituiti rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Ciascun Collegio è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti o del Tribunale Amministrativo Regionale, designati dai rispettivi Presidenti ed è composto da un esperto con particolari competenze ed esperienze in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e da un dirigente eletto dai comitati di direzione interessati. Il Collegio dura in carica sino al termine della legislatura regionale di riferimento e gli incarichi non sono rinnovabili. Gli atti istitutivi determinano, tra l'altro, i criteri di remunerazione dell'attività dei garanti e le modalità di funzionamento del Collegio".

ARTICOLO 5

Controllo di gestione

L'art.26 della L.R. n.12/96 è così sostituito:

" 1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato in apposita direttiva degli organi di direzione politica, specifica:

- a) il livello di analisi e di sintesi delle risultanze del controllo di gestione;
- b) le unità organizzative a livello delle quali si intendono misurare i valori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- d) la natura dei costi oggetto della rilevazione e gli aggregati significativi di raggruppamento;
- e) le modalità di abbinamento dei costi alle unità organizzative ed ai prodotti/finalità, e le modalità di sintesi dei risultati delle elaborazioni mediante indicatori specifici per la misurazione di efficacia, efficienza ed economicità;
- f) gli strumenti di rappresentazione dei risultati del controllo di gestione, con riferimento ai livelli di sintesi prescelti ed alle modalità di analisi degli scostamenti tra preventivi e consuntivi.

2. La direttiva di cui al precedente comma 1 disciplina anche il processo di controllo di gestione, con la specificazione delle procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, dei soggetti attori e destinatari delle risultanze del controllo, della frequenza delle rilevazioni, del contenuto e della periodicità delle elaborazioni".

ARTICOLO 6

Valutazione e verifica degli investimenti pubblici

L'art.12 della L.R.n.30/97è così sostituito:

“ 1. È istituito il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), previsto dall'art.1 della legge n.144/99, che opera all'interno del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria e che è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti:

- a) la definizione ed applicazione di metodologie di programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi da realizzare con il concorso dei fondi strutturali dell'Unione Europea o inseriti negli strumenti della programmazione negoziata;
- b) la definizione ed implementazione di procedure e metodiche di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale, in sintonia con le tecniche proprie dei fondi strutturali, nonché l'analisi e la valutazione degli studi di fattibilità di cui all'art.4della legge n.144/99;
- b) la formulazione, su richiesta della Giunta Regionale, di osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione di progetti strategici contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo e di pareri di compatibilità con gli indirizzi del P.R.S. dei piani settoriali e dei progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali e dagli enti strumentali, nonché degli atti di programmazione negoziata sottoposti all'esame degli organi regionali;
- d) l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel quadro del sistema nazionale di cui all'art.1, comma 5, della legge n.144/99, e dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio regionale, con riferimento al progetto nazionale concernente i conti pubblici territoriali;
- e) l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS);
- f) la definizione ed implementazione della valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (VIOP) degli investimenti programmati dalla Regione, ove non già compresa all'interno degli studi di fattibilità di cui all'art.4della legge n.144/99;
- g) la produzione di studi e linee-guida e l'attivazione di strumenti formativi ed informativi, nonché di servizi di assistenza tecnica in materia di investimenti pubblici, ad uso delle amministrazioni locali.

3. Al fine di assicurare l'insieme delle funzioni di cui al precedente comma 2, il Nucleo è composto da professionalità interne all'amministrazione regionale, opportunamente integrate da professionalità esterne, per un numero complessivo non inferiore ad otto e non superiore a dodici componenti, ed è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento del Nucleo sono determinati con atti della Giunta regionale.

4. Con gli atti di cui al precedente comma 3, la Giunta Regionale determina il numero dei componenti interni e di quelli

esterni all'amministrazione regionale, individua le responsabilità di direzione del Nucleo, assegna funzioni di tutoraggio ad esperti di elevata competenza ed esperienza, istituisce un limitato numero di borse di studio per la formazione di esperti nel campo della valutazione economica degli investimenti, disciplina le procedure selettive e le condizioni contrattuali per l'assunzione dei componenti esterni e dei borsisti⁽¹⁾

...⁽²⁾

ARTICOLO 7

Adeguamento di riferimenti normativi

1. Alla L.R.n.12/96 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art.1, comma 3, l'espressione "Gazzetta Ufficiale n.45del 24 febbraio 1994", è sostituita dalla seguente: "Gazzetta Ufficiale n.98/L del 25 maggio 1998";
- all'art.2, comma 1, l'espressione "richiamati all'art.5 del D.Lgs.29/1993"è soppressa;
- l'art.6 è abrogato;
- la lett. g) del comma 4dell'art.15 è soppressa;
- all'art.16, comma 11, l'espressione "all'art.22del D.Lgs.29/1993" è soppressa;
- all'art.20, comma 1, i riferimenti "42 e 43" sono soppressi;
- all'art.21, comma 3, l'espressione "all'art.57" è sostituita con "all'art.56";
- all'art.23, comma 1, il riferimento "32" è sostituito con "33";
- l'art.25 è così modificato:
" 1. Il rapporto di impiego si estingue per dimissioni volontarie, collocamento a riposo, licenziamento, decadenza;

2. Le cause, le condizioni e i termini della cessazione del rapporto di lavoro del personale regionale sono integralmente disciplinate dalla normativa nazionale e regionale sulla materia, nonché dai contratti collettivi nazionali vigenti";
- all'art.28, commi 2e 3, l'espressione "Unità operative" è sostituita dalla seguente: "posizioni organizzative".

2. Le variazioni alle dotazioni organiche di cui alla Tabella A e B dell'art.1della L.R.48/96 sono approvate rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel quadro ed entro i limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e compatibilmente con le disponibilità assicurate dai documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché mediante eventuali atti di intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza in

⁽¹⁾ modificato dall'art. 10, L.R. 1° marzo 2001, n. 8

⁽²⁾ comma 5 abrogato dall'art. 10, L.R. 1° marzo 2001, n. 8

ordine a variazioni afferenti alla distribuzione dei contingenti tra le diverse aree istituzionali.

ARTICOLO 8

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO